

**REGOLAMENTO**  
**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'**  
(Approvato il 20 febbraio 2024)

**Art. 1 COSTITUZIONE DEL COMITATO**

Al fine di favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione, qualificazione ed alla realizzazione di pari opportunità a tutti gli iscritti presso li Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli è costituito li Comitato per le Pari Opportunità che si propone:

- a) di favorire e sviluppare progetti e azioni positive per attuare le pari opportunità nell'accesso e nello svolgimento dell'attività professionale;
- b) di rimuovere tutti i comportamenti discriminatori e ogni altro ostacolo che limiti, di fato, l'uguaglianza sostanziale tra gli iscritti;
- c) di valorizzare le differenze di promuovere e rafforzare la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi.

**Art. 2**

**FUNZIONI DEL COMITATO**

La funzione del Comitato è quella di proporre, tramite li Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti ed in particolare tra uomini e donne.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Analizzare e monitorare la situazione delle donne avvocato e delle donne praticanti abilitate rispettivamente iscritte nell'albo degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti di Napoli.
- 2) Elaborare proposte atte a creare e favorire affettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale, territoriale e/o nazionale;
- 3) Diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- 4) Proporre al consiglio dell'Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti o comunque atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle P.O.;
- 5) Organizzare incontri con avvocati e praticanti;
- 6) Informare e sensibilizzare sulla necessità di promuovere le pari opportunità nella vita lavorativa e nella formazione;
- 7) Elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- 8) Favorire una più equa e diretta partecipazione nelle cariche e negli organismi direttivi nazionali e locali;
- 9) Individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale e la formazione di una cultura di rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale;

**Art. 3**

**COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO**

Il comitato dura ni carica quattro anni e decade in ogni caso contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Il comitato è composto da 17 componenti, iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli e più precisamente:

- 14 Avvocati eletti tra i candidati;

- 3 Avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine, che svolgeranno le funzioni di referenti fra il COA ed il Comitato delle Pari opportunità;

Art. 4

### **ORGANI DEL COMITATO**

Il comitato, una volta costituito, esprime al proprio interno un presidente, due vicepresidenti, un segretario scelti tra i componenti eletti.

La loro elezione avviene a scrutinio segreto nella prima seduta del comitato. Vengono eletti alla carica i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di voti dei componenti il Comitato. Non sussiste incompatibilità fra la carica del componente del Consiglio dell'Ordine designato e quello di componente del Comitato delle Pari opportunità.

Art. 5

### **FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEL SEGRETARIO**

#### **Il Presidente:**

- a) Rappresenta il Comitato;
- b) Lo convoca e lo presiede;
- c) Stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- d) Riferisce e propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati le iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui sopra.

#### **Il Segretario:**

- a) Fruendo, ove possibile, degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine, svolge le usuali attività di segreteria;
- b) Redige i verbali del Comitato.

Art. 6

### **CONVOCAZIONI DEL COMITATO, ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPRESENTANZA**

Il comitato è convocato, non prima di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente dell'Ordine.

Successivamente è convocato dal Presidente del Comitato almeno una volta al mese, o in casi di sua inattività dal Vice presidente più anziano di iscrizione o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato deve essere, altresì, convocato in seduta straordinaria su richiesta della metà dei suoi componenti.

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, ~~a mezzo fax~~ e posta elettronica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione.

Di norma la convocazione è effettuata almeno tre giorni prima della data della riunione; in caso di motivata necessità e urgenza può essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno nove componenti.

Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

La rappresentanza del Comitato è demandata al Presidente o, in sua assenza, al Vice presidente anziano. Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti.

Il gruppo di lavoro opera in piena autonomia per il perseguimento dei propri compiti e riferisce del proprio operato al Comitato.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

#### **Art. 7 DECADENZA E DIMISSIONI**

Il componente del Comitato decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni consecutive o in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Napoli.

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti dello stesso genere sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Qualora non vi siano ulteriori candidati per poter integrare il Comitato, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla nomina dei nuovi componenti occorrenti. Nell'ipotesi di decadenza o di dimissioni dei componenti delegati dal Consiglio dell'Ordine, questo ultimo provvederà a sostituirli.

#### **Art. 8**

##### **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati fornisce e trasmette al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso, provenienti da altri Ordini.

Il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

#### **Art. 9**

##### **STRUMENTI E RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine, per il tramite del presidente dell'Ordine e/o del referente del Consiglio dell'Ordine:

- a) La collaborazione degli Uffici dello stesso;
- b) L'utilizzo di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche nonché la partecipazione a convegni e congressi;
- c) Il patrocinio degli eventi organizzati dal Comitato stesso;
- d) Quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

Il Consiglio dell'Ordine su proposta del suo Presidente, stabilisce l'ammontare e lo stanziamento dei fondi, ivi compresi quelli per la partecipazione a congressi, convegni, seminari etc.....

Lo stanziamento dei fondi è sempre deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 10 • CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvede, ogni 4 anni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei 14 Componenti del Comitato Pari Opportunità e ad all'affissione nelle bacheche dell'Ordine almeno 40 giorni prima, il manifesto contenente l'avviso di fissazione della data delle elezioni. Le elezioni si svolgono dal bimestre successivo all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, in unico turno.

#### **Art. 11**

##### **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Tutti gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Napoli sono elettori ed eleggibili. Potranno essere eletti gli iscritti che avranno depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine la propria candidatura entro 20 giorni prima della data in cui si terranno le elezioni.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi dei candidati la segreteria del Consiglio dell'Ordine di Napoli provvederà a redigere il manifesto contenente l'elenco alfabetico sui suddetti candidati almeno 7 giorni prima della data di elezioni. Lo stesso sarà affisso nella bacheca del COA.

Sono cause incompatibilità:

1) Aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) Aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna ad eccezione dell'ammonizione e della censura;

3) Tutte le altre cause di incompatibilità previste dalla disciplina delle elezioni presso il Consiglio dell'Ordine

Sono causa di incompatibilità essere componente del CNF, Mediazione, Scuola Forense, Biblioteca e tutte le altre articolazioni

istituzionali del COA, compreso le Commissioni Istituite dal COA. 4) Essere componente dell'ufficio di presidenza di Associazioni forensi.

5. Non essere in regola con il versamento dei contributi dovuti al COA.

Il candidato autocertifica la sua condizione rispetto alle incompatibilità previste nel presente regolamento

La valutazione e la decisione sulle ipotesi di incompatibilità vengono decise dal COA, dieci giorni prima delle elezioni qualora vi sia una segnalazione scritta inviata allo stesso.

#### **Art. 12 VERIFICHE E VOTO**

Prima della proclamazione degli eletti, viene esaminata e decisa dalla Commissione elettorale, previa verifica presso gli Enti, la eventuale esistenza di cause di incompatibilità degli stessi.

#### **OPERAZIONI DI VOTO**

Il seggio elettorale è costituito presso il Tribunale di Napoli. Il seggio è presieduto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, o da un suo delegato, ed è composto altresì da un massimo di 20 scrutatori scelti dal Consiglio dell'Ordine.

Non possono far parte del seggio i candidati ed i componenti uscenti del Comitato.

Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate dalle ore 9 alle ore 13,00/14,00 su decisione del seggio a conclusione delle quali inizieranno le operazioni di scrutinio. Il voto è segreto e si esprime indicando il cognome dei candidati sulle apposite schede timbrate e vistate dal Presidente dell'Ordine, o da suo delegato. Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di 14 preferenze, di cui non più di 9 dello stesso genere.

I candidati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale. Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale all'interno del seggio elettorale.

#### **Art. 13 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Al termine dello scrutinio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine proclama gli eletti e più precisamente coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In una delle sedute successive alla proclamazione degli eletti il Consiglio dell'Ordine provvede alle designazioni di propria competenza. Nel caso in cui non dovessero partecipare alle elezioni candidati di genere, sarà compito del COA procedere alla nomina

del componente non eletto. Qualsiasi reclamo relativo alle operazioni di voto, prima, durante il voto e dopo la proclamazione degli eletti dovrà essere avanzato per iscritto al COA entro 15 giorni dalla proclamazione e decisa entro i successivi 20 giorni, in ogni caso, prima della prima convocazione del Comitato

Art. 14

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

Le norme del presente Regolamento potranno essere modificate, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli anche su proposta di almeno 2/3 del comitato medesimo.